

Comune di Nave

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N° 54 del 19/12/2018

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **20:00**, nella Sala Consiliare del Comune, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
BERTOLI TIZIANO	SI		SENESTRARI LUCA	SI	
VISCHIONI VIRNA	SI		RUGGERI LUCA	SI	
RAMAZZINI CARLO	SI		TAGLIOLA ANNA	SI	
PARADISI ROBERTA	SI		BASSOLINI MARCO	SI	
STEFANA GIADA	SI		FERRI PAOLA		SI
TRECCANI SONIA	SI		FRATI CESARE		SI
VENTURINI MARCO	SI		VENTURINI PAOLA	SI	
ANGELI NUNZIO	SI		PEDERZANI FABIO		SI
FRANZONI MATTEO	SI				

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Enrica Pedersini.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza ilil Sindaco **Tiziano Bertoli** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 20/03/2007 ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF;
- che l'aliquota veniva stabilita nello 0,50% a decorrere dal 01/01/2007, con soglia di esenzione fino ad 10.000,00, e veniva confermata per gli anni successivi;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360 del 28/09/1998, i comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 del medesimo articolo con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato in G.U. n. 130 del 5 giugno 2002;
- che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

VISTO l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148, modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, il quale dispone che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

DATO ATTO dell'esigenza del bilancio comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;

ANALIZZATE le previsioni di entrata e spesa per l'anno 2019 dalle quali emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di rideterminare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 37 lettera a), della L. 205 del 27/12/2017, modificando l'art. 1 c. 26 della l. 28/12/2015 n, 208, ha prorogato al 31/12/2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

DATO ATTO che tale sospensione cessa a decorrere dall'anno 2019

RITENUTO quindi:

 di rideterminare per l'anno 2019 le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF nelle seguenti misure:

fino ad € 15.000,00	aliquota 0,55%
oltre € 15.000,00 e fino ad € 28.000,00	aliquota 0,60%
oltre € 28.000,00 e fino ad € 55.000,00	aliquota 0,65%
oltre € 55.000,00 e fino ad € 75.000,00	aliquota 0,70%
oltre € 75.000,00	aliquota 0,80%

 di confermare la soglia di esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. 360/1998 ad € 10.000,00;

RILEVATA la necessità di apportare modifiche al regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni , anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO che l'organo di revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con verbale n. 8/2018 del 10/12/2018;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Daniela Parecchini, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione, che assume valore di verbale, verrà pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Con la seguente votazione resa in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti:

Presenti: 14

Astenuti: nessuno

Votanti: 14

Favorevoli: 12

Contrari: 2 (Bassolini – Venturini Paola)

DELIBERA

1) DI APPROVARE le modifiche apportate al regolamento per l'applicazione dell'addizionale IRPEF, dando atto che il nuovo testo risulta quello riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI DETERMINARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'addizionale Comunale all'IRPEF, per l'anno 2019, nelle seguenti misure:

Scaglioni di reddito	Aliquote addizionale comunale IRPEF
Da 0 a 15.000,00 euro	0,55%
Da 15.000,01 a 28.000,00 euro	0,60%
Da 28.000,01 a 55.000,00 euro	0,65%
Da 55.000,01 a 75.000,00 euro	0,70%
Oltre 75.000,00 euro	0,80%

- 3) DI FISSARE la soglia di esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del d.lgs. 360/1998 ad euro 10.000,00;
- 4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico www.finanze.it secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 31 maggio 2002;

Successivamente,

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, onde rispettare le scadenze previste dalla legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO Tiziano Bertoli

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Enrica Pedersini

(Sottoscrizione apposta digitalmente)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione C.C. n. ____ del

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27.07.200 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
- 3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10 Legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 Legge 16.06.1998, n. 191 dall'art. 1 D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 Legge 13.05.1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 Legge 23.12.1999 n. 448, come integralmente modificato dall'art. 142 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dalla Legge 14.09.2011, n. 148 art. 1 comma 11.
- **4.** Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Nave ai sensi del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

 Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Nave alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

Art. 5

Variazione dell'aliquota

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., per l'anno 2019 sono stabilite nelle seguenti misure differenziate per scaglioni di reddito:

a)	Fino a 15.000,00 euro	0,55%
b)	Oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro	0,60%
c)	Oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro	0,65%
d)	Oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro	0,70%
e)	Oltre 75.000,00 euro	0,80%

- 2. Per gli anni successivi le predette aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle norme vigenti con delibera di Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in assenza di tale provvedimento sono confermate le aliquote stabilite nel precedente esercizio, così come disposto dall'art. 1 c. 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296.
 - **3.** La delibera di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31.05.2002.

Art. 6

Esenzioni

- 1. L'addizionale di cui al precedente articolo 5 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000,00.
- 2. Se il reddito supera la soglia di esenzione di Euro 10.000,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Art. 7

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Art. 8

Entrata in vigore

- **1.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- **2.** Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti.
- **3.** Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il 1° gennaio 2019.